II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.593 — British Dental Trade Association — BDTA)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3, 4, 6, 8 e 15, paragrafo 1, lettera b),

viste le notificazioni effettuate il 7 marzo 1975 e il 17 dicembre 1985 dalla British Dental Trade Association (associazione britannica per il commercio dei prodotti per l'odontoiatria) relative alle norme dell'associazione in materia di esposizioni, con riferimento alla statuto e alle regole di condotta professionale dell'associazione [2],

vista la decisione della Commissione del 29 aprile 1987 di iniziare la procedura nel presente caso,

dopo aver dato modo all'associazione interessata di esprimere il suo punto di vista sugli addebiti contestati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento CEE n. 17 [3],

visto il contenuto essenziale dei regolamenti, norme e orientamenti della British Dental Trade Association (in appresso BDTA) in materia di esposizioni, pubblicato conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 [4],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

(1) La presente decisione riguarda ed è limitata alla politica in materia di esposizione, alle norme e ai regolamenti della British Dental Trade Association (in appresso denominata BDTA), sia passati che presenti, e, con riferimento a questi ultimi, la politica dell'associazione nei confronti di talune imprese di Stati membri, diversi dal Regno Unito.

La BDTA

(2) La British Dental Trade Association (in precedenza denominata Association of Dental Manufacturers and Traders in the United Kingdom), è un'associazione priva di personalità giuridica, fondata nel 1923 a Londra.

Fanno attualmente parte della BDTA all'incirca 83 imprese, che insieme rappresentano il 75 % circa del mercato totale dei prodotti e delle attrezzature per l'odontoiatria del Regno Unito.

(3) Gli obiettivi, l'organizzazione e le norme della BDTA, compresi i requisiti di appartenenza, sono specificati nello statuto che ha effetto vincolante per gli iscritti. Le regole di condotta professionale, istituite a norma dello statuto, disciplinano il comportamento degli iscritti e hanno anch'esse carattere vincolante.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] Come denominato nel 1975, in seguito modificato in codice di condotta professionale nella notificazione del 1985.
[3] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
[4] GU n. C 209 del 6. 8. 1987, pag. 4.

(4) L'appartenenza alla BDTA è aperta alle imprese che nel Regno Unito svolgono attività commerciale o di fabbricazione e/o di fornitura di prodotti appositamente preparati e/o presentati, destinati a dentisti, laboratori dentistici ed altri utilizzatori finali autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria (denominati collettivamente « acquirenti autorizzati »). Gli iscritti sono classificati come specialisti, fabbricanti, distributori commerciali o commercianti di prodotti per l'odontoiatria, secondo la definizione della BDTA. È inoltre possibile l'iscrizione in qualità di affiliato (1).

(5) L'amministrazione della BDTA e la scelta dei membri sono di competenza del consiglio, il principale organo decisionale dell'associazione che ha altresì il compito di adottare tutte le iniziative da esso ritenute necessarie o opportune a promuovere gli obiettivi dell'associazione. Il consiglio nomina vari comitati, tra cui un comitato incaricato dell'ammissione dei membri e un comitato per le esposizioni, che svolgono i compiti specifici ad essi delegati dal consiglio.

Le esposizioni della BDTA

(6) Fra gli obiettivi elencati nello statuto della BDTA rientra la partecipazione all'organizzazione di rassegne di prodotti per l'odontoiatria. La BDTA stessa organizza da lungo tempo sia esposizioni internazionali, tenute fino a poco tempo fa ogni tre anni e denominate in genere « Triennial » o « International », sia rassegne regionali, organizzate in genere nell'intervallo tra le esposizioni internazionali e chiamate dal 1980 « Dental Showcases ».

Pur non essendo le uniche manifestazioni commerciali nel settore dei prodotti per l'odontoiatria che si svolgono nel Regno Unito, le esportazioni della BDTA costituiscono avvenimenti importanti e di grande prestigio che si sono svolte regolarmente durante un lungo periodo e vengono in genere considerate dal settore come le più importanti del Regno Unito. Sempre in questo settore, altre manifestazioni promozionali, ma di minore importanza, comprendono mostre per l'incremento commerciale, che sono legate a certi avvenimenti quali seminari o dimostrazioni e mostre itineranti che sono organizzate da una o più imprese che hanno come obiettivo un'area geografica ben particolare.

Nell'espletare la sua attività la BDTA ha messo a punto un insieme di regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni che nel corso degli anni sono stati modificati a più riprese e applicati a tutte le esposizioni.

Inchieste relative alla prassi della BDTA in materia di esposizioni

Prima inchiesta

(7) Nel 1975, in seguito ad una denuncia, la Commissione ha iniziato una inchiesta sull'attuale prassi della BDTA in materia di esposizioni. La denuncia proveniva dall'associazione odontoiatrica italiana UNIDI e riguardava il rifiuto della BDTA di ammettere tale associazione ed alcuni dei suoi membri all'esposizione triennale del 1975. Il 7 marzo 1975 la BDTA aveva notificato la sua decisione di non ammettere alla suddetta esposizione le imprese non appartenenti all'associazione, unitamente allo statuto e alle regole di condotta professionale allora in vigore.

(8) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha informato la BDTA che la sua decisione di non ammettere talune imprese a detta esposizione limitava la concorrenza nel mercato comune, in particolare perchè le imprese stabilite nella Comunità, ma non iscritte alla BDTA, erano escluse dalle esposizioni organizzate da quest'ultima e venivano quindi discriminate. La Commissione giudicava la limitazione di concorrenza particolarmente grave a causa della serverità e rigidità di applicazione delle condizioni per l'ammissione alla BDTA. Inoltre, sebbene la notificazione della BDTA riguardasse unicamente le esposizioni triennali da essa organizzate, la Commissione ha informato il presidente dell'associazione che qualsiasi restrizione all'ammissione di imprese straniere ad esposizioni locali o nazionali rischiava di violare le norme sulla concorrenza (2).

(9) In seguito a colloqui con i servizi della Commissione, la BDTA ha modificato nel maggio 1976 la sua prassi in materia di esportazioni in modo da consentire non solo ai suoi membri, ma anche a produttori o distributori di altri Stati membri della Comunità, non rappresentati nel Regno Unito da un membro dell'associazione, di partecipare alle future esposizioni triennali. La Commissione ha atteso che venisse organizzata la successiva esposizione triennale nel 1978 in modo da accertare che le condizioni di partecipazione delle imprese non iscritte alla BDTA non fossero discriminatorie ed in seguito, con lettera dell'aprile 1979, ha informato l'associazione della decisione di archiviare la pratica. Tuttavia la BDTA è stata avvertita che la pratica avrebbe potuto venire riaperta in qualsiasi

(1) In genere sono affiliate le imprese che forniscono servizi ausiliari, quali quello finanziario, piuttosto che fornire prodotti per l'odontoiatria.

(2) Eumaprint (terza relazione sulla politica di concorrenza, maggio 1974, pagg. 51-52).

momento qualora la Commissione avesse ricevuto una denuncia o se fosse stata informata di altre circostanze che lo giustificassero.

Seconda inchiesta

(10) Il 3 luglio 1985 la Commissione ha ricevuto una seconda denuncia (1), relativa alla prassi della BDTA in materia di esposizioni, sulla base della quale essa ha iniziato una seconda inchiesta per il periodo successivo all'esposizione triennale del 1978. Il 17 dicembre 1985 la BDTA ha notificato l'insieme dei propri regolamenti, norme e orientamenti allora vigenti in materia di esposizioni con riferimento allo statuto ed alle regole di condotta professionale attuali.

(11) In base alle informazioni raccolte nel corso della seconda inchiesta, la Commissione è giunta alla conclusione che le imprese non appartenenti alla BDTA, e in particolare le imprese di altri Stati membri non rappresentate nel Regno Unito da un membro dell'associazione, erano state nuovamente discriminate. Più precisamente la Commissione ha accertato quanto segue :

Prassi della BDTA in materia di esposizioni specifiche

Esposizioni Triennali/Internazionali

1. La tredicesima esposizione dell'associazione britannica per il commercio dei prodotti per l'odontoiatria

(12) A questa esposizione, tenutasi a Londra nel settembre 1981, la prima esposizione triennale dopo quella del 1978, sono stati ammessi solo i membri della BDTA. La decisione è stata adottata a causa della limitata superficie di esposizione nel luogo prescelto. In considerazione di questo fatto l'esposizione è stata definita « nazionale » e non « internazionale ». Tuttavia si è stabilito di applicare il periodo di carenza di 6 mesi (2) applicabile alle esposizioni triennali internazionali, ma non a quelle regionali. Inoltre l'ammissione è stata limitata ai membri dell'associazione nonostante il fatto che in precedenza un membro del consiglio avesse messo in guardia gli altri che in pratica sarebbe stato difficile escludere i produttori comunitari da future esposizioni e che, in particolare a proposito dell'esposizione del 1981, l'impedire la partecipazione di imprese straniere avrebbe presentato grosse difficoltà.

2. Quattordicesima esposizione triennale di Londra dell'associazione britannica per il commercio dei prodotti per l'odontoiatria

(13) Le norme di partecipazione a questa esposizione, tenutasi nel settembre 1984, prevedevano per le imprese mai iscritte alla BDTA, e in particolare per le imprese di altri Stati membri, condizioni meno favorevoli di quelle vigenti per i membri dell'associazione ed erano più restrittive delle norme vigenti per l'esposizione del 1978, almeno per quanto riguarda i punti seguenti :

i) Solo i membri dell'associazione erano ammessi automaticamente all'esposizione. La partecipazione era aperta anche ad altri produttori comunitari, ma solo su invito specifico della BDTA (3) ;

ii) Le imprese dovevano essere rappresentate nel Regno Unito da un membro della BDTA.

Inoltre, in pratica :

i) solo le imprese straniere che avevano già in precedenza manifestato il loro interesse a partecipare all'esposizione o avevano partecipato ad una precedente esposizione della BTA sono state invitate a partecipare ed hanno ricevuto appositi formulari ;

ii) gli inviti e i formulari sono stati inviati a queste imprese solo dopo che i membri della BDTA erano stati informati dell'esposizione, avevano inviato i loro formulari e avevano avuto la possibilità di riservare i loro posti. Questa prassi era conforme agli orientamenti convenuti dal consiglio della BDTA, in base ai quali le imprese europee aderenti alle rispettive associazioni nazionali avrebbero avuto la possibilità di esporre, ma si sarebbero soddisfatti in primo luogo i fabbisogni delle imprese aderenti e le imprese straniere avrebbero potuto partecipare solo qualora rimanesse spazio disponibile. Inoltre alle imprese straniere non è stata riservata un'apposita superficie di esposizione come nel 1978, bensì sono stati assegnati stand in base allo spazio ancora disponibile dopo che il fabbisogno dei membri della BTDA era stato soddisfatto.

iii) Le imprese straniere cui erano indirizzate lettere di invito avevano a disposizione meno di due settimane per far pervenire alla BDTA le loro risposte.

iv) Nell'aprile 1984 il consiglio della BDTA decise che i produttori della Comunità già rappresentati nel Regno Unito non sarebbero stati ammessi all'esposizione.

(1) La denuncia è stata presentata da un'impresa del Regno Unito alla quale era stata rifiutata l'ammissione come membro alla BDTA e quindi anche l'ammissione alle esposizioni della BDTA. Nel luglio 1986 l'impresa in questione veniva ammessa in qualità di membro dell'associazione e pertanto essa ritirava la denuncia.

(2) Vale a dire il lasso di tempo durante il quale le imprese che presentavano i loro prodotti alle esposizioni della BDTA non potevano partecipare a manifestazioni analoghe concorrenti.

(3) Questi produttori dovevano inoltre essere membri della rispettiva associazione nazionale per il commercio dei prodotti odontoiatrici, a sua volta aderente alla FIDE (Fédération Internationale Dentaire de l'Europe).

In conseguenza degli orientamenti e della prassi suesposti varie imprese hanno ricevuto lettere con le quali la BDTA li informava che la richiesta di superficie di esposizione era stata superiore alla superficie disponibile e che pertanto le loro domande venivano respinte.

Dental Showcases

(14) Conformemente a quanto enunciato nel documento relativo agli orientamenti in materia di esposizioni distribuito a tutti i membri della BDTA nell'aprile del 1980, ed in seguito aggiornato negli anni nei quali non veniva organizzata un'esposizione triennale, la BDTA organizzava rassegne regionali di portata più limitata note come Dental Showcases. Sono state tenute le seguenti esposizioni regionali :

1982 — Birmingham, novembre

1983 — Londra, aprile

Harrogate, novembre/dicembre

1985 — Birmingham, ottobre

Di massima alle suddette esposizioni potevano partecipare solo i membri della BDTA, ad eccezione di poche imprese specificatamente invitate dall'associazione. Inoltre venivano invitate solo le imprese i cui prodotti non si trovavano in concorrenza con quelli di membri della BDTA. Le imprese di altri Stati membri non rappresentate nella BDTA non erano ammesse a partecipare e quelle che hanno presentato domande di partecipazione hanno ricevuto risposta negativa.

Prassi della BDTA nell'organizzazione di esposizioni

(15) Nel febbraio 1985 un documento che aggiornava e codificava la prassi della BDTA in materia di esposizioni fu distribuito a tutti i membri sotto forma di circolare generale (n. 341). La clausola 3 di questo documento definiva le imprese che potevano essere ammesse alle esposizioni BDTA (senza distinzioni tra esposizioni internazionali e Dental Showcases) nel modo seguente :

membri e affiliati alla BDTA alla data dell'esposizione o *su invito speciale dell'associazione ed alle condizioni da essa stabilite :*

1. assosiazioni professionali del settore odontoiatrico,
2. case editrici di libri e/o periodici destinati al settore,
3. qualsiasi altra organizzazione, associazione, impresa o gruppo di imprese che, a parere dell'associazione, avrebbe potuto contribuire alla riuscita dell'esposizione.

(16) Inoltre con lettera alla Commissione del 16 dicembre 1985, la BDTA ha descritto come segue la sua prassi abituale in materia di esposizioni :

i) veniva data la precedenza ai membri della BDTA che desideravano esporre sia ai Dental Showcases che alle esposizioni internazionali. Le imprese straniere in generale venivano invitate solo alle esposizioni triennali/internazionali.

ii) Si tendeva ad ammettere unicamente imprese iscritte all'associazione che non trattavano prodotti in concorrenza con i prodotti di un membro espositore.

iii) Le imprese non britanniche stabilite al di fuori del Regno Unito erano invitate ad avere una rappresentanza in loco, ad esempio un distributore o una consociata locale.

La BDTA ha inoltre confermato che alcune domande di partecipazione ad esposizioni sono state respinte per varie ragioni, tra cui quelle summenzionate. Altre domande di partecipazione sono state respinte poichè presentate da imprese continentali che già distribuivano i loro prodotti nel Regno Unito tramite un distributore locale.

(17) Da quanto precede risulta che a partire dal 1981 la BDTA ha applicato condizioni diverse alle imprese non aderenti all'associazione e, nei confronti di imprese di altri Stati membri non rappresentate nel Regno Unito da un membro dell'associaziane, ha applicato una prassi più restrittiva di quella alla quale si era impegnata in precedenza e sulla base della quale la Commissione aveva archiviato la prima pratica.

Questa circostanza è stata espressamente ammessa dalla stessa BDTA in una lettera inviata alla Commissione nell'aprile 1986. L'associazione ha tuttavia manifestato l'intenzione di modificare immediatamente la sua prassi onde conformarsi alle disposizioni del diritto comunitario.

Regolamenti, norme e orientamenti della BDTA vigenti in materia di esposizioni

(18) In seguito a colloqui con i servizi della Commissione, la BDTA ha apportato varie modifiche ai propri regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni, approvati dal consiglio dell'associazione il 16 dicembre 1986.

(19) Le più importanti disposizioni che figurano nei nuovi regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni sono le seguenti :

— possono partecipare alle esposizioni gli iscritti alla BDTA e i non iscritti che siano fabbricanti, distributori o fornitori di prodotti e attrezzature per l'odontoiatria, stabiliti nel Regno Unito e in altri paesi della CEE nonchè, su invito degli organizzatori, le associazioni professionali del settore odontoiatrico, le case editrici di libri e/o periodici destinati al settore, e qualsiasi altra organizzazione, associazione, impresa o gruppo di imprese che, a parere dell'associazione, possa contribuire alla riuscita dell'esposizione.

— Gli iscritti alla BDTA possono beneficiare, a differenza dei non iscritti, di una riduzione del 25 % (IVA esclusa) sulla tassa di partecipazione all'esposizione.

— Nei 4 mesi precedenti una qualsiasi esposizione BDTA, contemporaneamente ad essa e nel mese successivo al suo svolgimento, nessun espositore può organizzare, far organizzare o partecipare ad una qualsiasi manifestazione del genere « esposizione » (secondo la definizione della BDTA) in concorrenza con essa. Questa limitazione vale per l'intero territorio del Regno Unito nel caso delle esposizioni internazonali, mentre nel caso delle esposizioni a carattere regionale (« Dental Showcases »), essa riguarderà un'area ristretta fissata dalla BDTA, ossia un'area comprendente la popolazione oggetto di cure odontoiatriche che l'esposizione in oggetto dovrebbe interessare. Inoltre, agli espositori non è consentito promuovere manifestazioni del genere « esposizione » nello stesso periodo. Nel caso delle esposizioni a carattere regionale (Dental Showcases), tale attività di promozione è permessa al di fuori dell'area ristretta, a condizione che sia proporzionata alla natura e alle dimensioni della manifestazione in corso e non preveda pubblicità a mezzo stampa.

 Le esposizioni della BDTA non vengono più organizzate solo su base triennale. La frequenza di ogni esposizione viene stabilita dall'associazione di anno in anno, tuttavia negli anni nei quali essa organizza un'esposizione internazionale non viene organizzata alcun'altra esposizione. Inoltre, di norma, viene organizzata al massimo una Dental Showcase per anno nella regione del Regno Unito interessata da tale esposizione regionale.

— Gli articoli ammessi all'esposizioni sono :

 i) I prodotti utilizzati nell'esercizio dell'odontoiatria o fabbricati specificamente a tale fine, internazionali e nazionali, conformi alle relative norme sanitarie e di fabbricazione e i prodotti fabbricati per cure dentistiche. Gli espositori che dispongono di uno stand possono presentare o dimostrare i propri prodotti nello stand di un altro espositore. Gli espositori che forniscono unicamente servizi possono integrare il proprio stand con una presentazione isolata di prodotti per l'odontoiatria, purchè tali prodotti siano fra gli articoli di cui è consentita la presentazione e si trovino inoltre in mostra nello stand di un altro espositore ;

 ii) I prodotti, le pubblicazioni e i servizi aventi attinenza con l'odontoiatria ;

 iii) I prodotti non aventi specifica attinenza con l'odontoiatria, ma che l'espositore desidera vendere o esporre, possono essere consentiti a condizione di essere elencati, notificati e approvati dalla BDTA 14 giorni prima dell'esposizione (1).

— Qualsiasi violazione dell'insieme di regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni, fissato dall'associazione, comporta la rimozione degli articoli esposti, la chiusura dello stand e compromette la partecipazione del responsabile alla successiva esposizione organizzata dalla BDTA.

— Qualora un provvedimento adottato dagli organizzatori o dall'associazione, compreso il rigetto di una domanda di partecipazione, sia considerato iniquo, gli interessati possono presentare ricorso per iscritto (entro 14 giorni) ad un organo d'appello che agisce in nome della BDTA. Gli espositori interessati vengono informati dei motivi per i quali la loro domanda di ammissione viene respinta. L'organo d'appello è di regola composto di cinque persone di cui tre indipendenti dalla BDTA. I motivi di rigetto dell'appello vengono comunicati ai ricorrenti (2).

(20) Dopo la pubblicazione, effettuata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, non sono pervenute osservazioni.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(21) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

La BDTA, alla quale aderiscono imprese che operano nel settore dei prodotti e delle attrezzature per l'odontoiatria, è un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85. Le decisioni prese dal consiglio della BDTA con le quali sono stati approvati i regolamenti, le norme e gli orientamenti in materia di esposizioni (nelle varie versioni successive) costituiscono decisioni di un'associazione di imprese e come tali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85. Tutte le misure e decisioni adottate dalla BDTA in applicazione degli orientamenti in materia di esposizioni costituiscono altresì decisioni di un'associazione di imprese.

(1) In base ai precedenti orientamenti in materia di esposizioni, i criteri relativi agli articoli di cui si consentiva la presentazione costituivano sotto certi aspetti una discriminazione a favore degli iscritti alla BDTA.

(2) In base ai precedenti orientamenti in materia di esposizioni, non era necessario motivare il rigetto della domanda di partecipazione. L'organo di appello era composto unicamente di membri della BDTA.

Regolamento, norme e orientamenti della BDTA vigenti in materia di esposizioni

(22) Nella loro forma attuale i regolamenti, le norme e gli orientamenti in materia di esposizioni hanno per oggetto e per effetto di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune nei seguenti modi :

1. La concorrenza fra i fabbricanti, i distributori e i fornitori di prodotti e attrezzature per l'odontoiatria che partecipano alle esposizioni della BDTA è ristretta o alterata poichè nei quattro mesi precedenti una qualsiasi esposizione BDTA, contemporaneamente ad essa e nel mese successivo al suo svolgimento, (vale a dire il periodo di carenza) essi non possono partecipare a manifestazioni del genere in concorrenza con essa. Questa limitazione vale per l'intero territorio del Regno Unito (1), nel caso delle esposizioni internazionali, mentre nel caso delle Dental Showcases, essa riguarda una determinata zona. Di conseguenza è ristretta la possibilità di tali imprese di presentare i propri prodotti ad altre esposizioni.

 La concorrenza, tuttavia, non è ristretta dalla riduzione della quota d'ammissione accordata ai membri della BDTA rispetto ai non membri. Una riduzione o uno sconto fino al 25 % è giustificato nella fattispecie, in ragione delle spese e dei rischi finanziari che l'organizzazione della manifestazione comporta e che sono sopportati dai membri dell'associazione. Tenuto conto di questi fatti, lo sconto non è discriminante nei confronti degli espositori non membri della BDTA.

2. La concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni di prodotti e attrezzature per l'odontoiatria è ristretta o alterata perchè, durante il periodo di carenza, altri organizzatori non possono inviare espositori alle manifestazioni della BDTA. Di conseguenza viene limitata la loro possibilità di organizzare un'esposizione di successo. Tale restrizione è ulteriormente aggravata dal fatto che coloro che espongono alle esposizioni della BDTA non possono organizzare una manifestazione del genere nei quattro mesi precedenti e contemporaneamente ad essa (ad eccezione dei Dental Showcases).

(23) Le predette restrizioni della concorrenza possono incidere sul commercio tra gli Stati membri nei seguenti modi :

1. Possono partecipare alle esposizioni della BDTA fabbricanti, distributori e fornitori di prodotti e attrezzature per l'odontoiatria che vengono fabbricati negli altri Stati membri. Poichè la partecipazione alle esposizioni della BDTA priva tali imprese della possibilità di presentare i propri prodotti ad altre manifestazioni organizzate durante il suddetto periodo di carenza, ciò può avere la conseguenza di limitare o impoverire la gamma dei prodotti odontoiatrici provenienti da altri Stati membri.

2. Gli organizzatori di manifestazioni concorrenti che vengono organizzate durante il suddetto periodo di carenza sono privati della possibilità di esporre prodotti e attrezzature per l'odontoiatria fabbricati in altri Stati membri ; quest'ostacolo al commercio nel settore dei servizi offerti dagli organizzatori di esposizioni può di massima pregiudicare le imprese di tutti gli altri Stati membri che intendano organizzare esposizioni di prodotti per l'odontoiatria nel Regno Unito.

(24) Di conseguenza l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica agli attuali regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni quando prevedono il suddetto periodo di carenza.

Precedenti regolamenti, norme e orientamenti della BDTA in materia di esposizioni

(25) Restrizioni della concorrenza identiche o simili a quelle descritte nei paragrafi 23 e 24 sono state altresì applicate dalla BDTA prima dell'adozione degli attuali regolamenti, norme e orientamenti. Il precedente insieme di norme in materia di esposizioni conteneva, tuttavia, varie disposizioni di carattere più restrittivo.

(26) In particolare, gli orientamenti e la prassi dell'associazione in materia di partecipazione alle esposizioni organizzate a partire dal 1981 aveva l'oggetto e/o l'effetto di limitare la concorrenza nel mercato comune poichè le imprese di altri Stati membri non rappresentate nel Regno Unito da un membro della BDTA, che avrebbe potuto altrimenti partecipare alle suddette esposizioni, ne erano escluse o la loro possibilità di partecipazione era limitata rispetto ai membri dell'associazione stessa. In conseguenza di tale discriminazione, le suddette imprese sono state in varie occasioni effettivamente o potenzialmente private di un'importante occasione di esporre i loro prodotti e le loro attrezzature per l'odontoiatria nel Regno Unito. Benchè altre esposizioni o manifestazioni professionali fossero organizzate all'occorrenza entro tale periodo, la perdita della possibilità di esporre alle mostre della BDTA, che erano manifestazioni stabili e prestigiose, organizzate in modo regolare, era in sè significativa.

(1) Ovvero qualsiasi esposizione o manifestazione in concorrenza con le esposizioni della BDTA.

(27) In pratica queste imprese sono state escluse da tutte le esposizioni organizzate dalla BDTA a partire dal 1981, sia da quelle internazionali/triennali che dai Dental Showcases.

Varie imprese non sono state ammesse alle esposizioni in conseguenza della prassi seguita dalla BDTA, come ammesso dall'associazione stessa.

(28) Le suddette restrizioni della concorrenza hanno inciso sul commercio tra Stati membri in quanto hanno privato le imprese di altri Stati membri dell'occasione di promuovere, alle stesse condizioni dei membri della BDTA, le vendite di prodotti e attrezzature da esse fabbricati e distribuiti in altri Stati membri. Alcune di queste imprese non avevano ancora introdotto i loro prodotti sul mercato del Regno Unito e per esse le esposizioni rappresentavano quindi una possibilità di saggiare il potenziale di questo mercato.

(29) Di conseguenza l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica ai regolamenti, norme e orientamenti della BDTA nella versione adottata ed applicata a singole esposizioni organizzate prima dell'adozione dell'attuale complesso di norme.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(30) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi decisione di un'associazione di imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(31) In varie occasioni [1], la Commissione ha ribadito che in materia di esposizioni e fiere è sua politica ammettere gli accordi o le pratiche, i regolamenti, norme o orientamenti della BDTA, che realizzino razionalizzazioni ed economie di costi e presentino nel contempo per gli utilizzatori vantaggi che superino obiettivamente gli elementi restrittivi.

Attuali regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizione

(32) Il complesso delle norme della BDTA in materia di esposizioni presenta i suddetti vantaggi in termini di razionalizzazione e di economie di costi poichè il periodo di carenza stimola la concentrazione degli espositori a poche esposizioni e garantisce quindi la presentazione di una gamma, la più vasta possibile, di prodotti e attrezzature odontoiatriche a ciascuna di tali esposizioni. Questo costituisce un ulteriore stimolo alla concorrenza tra gli espositori ed al contempo massimizza il valore promozionale di ciascuna esposizione. Gli espositori possono ridurre i loro costi di distribuzione proprio limitandosi a partecipare, per la commercializzazione di loro prodotti, ad un numero minore di esposizioni e comunque solo a quelle che attraggono il maggior numero di clienti.

Può pertanto concludersi che il complesso delle norme in materia di esposizioni contribuisce al miglioramento della distribuzione dei prodotti e delle attrezzature per l'odontoiatria nel Regno Unito ed a promuovere il progresso economico.

(33) Gli utilizzatori, ossia gli acquirenti di prodotti dentari nel Regno Unito, beneficiano di una congrua parte del miglioramento della distribuzione e della promozione del progresso economico. Infatti la concentrazione delle esposizioni offre loro una panoramica completa della gamma dei prodotti offerti sul mercato senza che debbano spostarsi da una esposizione all'altra. Essi beneficiano inoltre delle riduzioni dei costi di distribuzione che ne risultano.

(34) L'imposizione di un periodo di carenza da parte della BDTA può essere considerata indispensabile ai fini del conseguimento dei vantaggi ottenuti in conseguenza della concentrazione delle esposizioni. La durata di tale periodo è ragionevole e non va oltre quanto necessario a conseguire tale obiettivo.

(35) Il complesso delle norme in materia di esposizioni della BDTA non elimina la concorrenza tra fabbricanti, distributori e fornitori di prodotti e attrezzature per l'odontoiatria nel Regno Unito nè fra gli organizzatori di esposizioni alle quali questi prodotti sono o potrebbero essere presentati. La scelta di partecipare o meno alle esposizioni organizzate dalla BDTA è del tutto libera e la partecipazione alle esposizioni, pur constituendo un mezzo importante per promuovere la vendita di beni e servizi, non rappresenta l'unico modo di richiamare l'interesse della professione adontoiatrica. A tal fine

[1] Decisioni della Commissione : EMO (Gu n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 13) ; rinnovata il 7. 12. 1978 (GU n. L 11 del 17. 1. 1979, pag. 16) ; Cematex (GU n. L 227 dell'8. 10. 1971, pag. 26) ; rinnovata il 24. 5. 1983 (GU n. L 140 del 31. 5. 1983, pag. 27) ; Unidi (GU n. L 228 del 29. 8. 1975, pag. 17) ; rinnovata il 23. 11. 1984 (GU n. L 322 dell'11. 12. 1984, pag. 10) ; BPICA (GU n. L 299 del 23. 11. 1977, pag. 18) ; rinnovata il 30. 4. 1982 (GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 16) ; SMM & T (GU n. L 376 del 31. 12. 1983, pag. 1) ; VIFKA (GU n. L 291 del 15. 10. 1986, pag. 46) ; Internationale Dentalschau (GU n. L 293 del 16. 10. 87, pag. 58).

i fabbricanti possono servirsi di tutti gli altri mezzi di promozione. I loro rivenditori possono inoltre allacciare contatti diretti con la maggior parte dei potenziali utilizzatori. Di conseguenza viene mantenuto un notevole livello di concorrenza fra fabbricanti, distributori e commercianti.

Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni, le norme in materia di esposizioni hanno su di essi solo un'incidenza limitata. L'organizzatore è libero di organizzare le esposizioni che vuole nel Regno Unito durante i sette mesi di ogni anno nel quale viene organizzata un'esposizione internazionale della BDTA e negli anni in cui vengono organizzate Dental Showcases, la restrizione goegrafica è limitata ad una parte del Regno Unito. Gli organizzatori possono anche organizzare tali manifestazioni nel corso del periodo di carenza se ritengono di poter richiamare un numero sufficiente di espositori che altrimenti avrebbero preso parte alle manifestazioni organizzate dalla BDTA.

(36) Essendo dunque soddisfatte tutte le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 ed essendo state eliminate tutte le forme di discriminazione tra membri e non membri della BDTA, gli attuali regolamenti, norme e orientamenti di questa associazione possono beneficiare di un'esenzione.

Precedenti regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizione

(37) A prescindere dagli accordi che ricadono sotto il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17, gli accordi vietati a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 possono beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 solo qualora siano stati previamente notificati alla Commissione.

(38) I regolamenti, norme e orientamenti della BDTA in materia di esposizione, come adottati ed applicati alle esposizioni organizzate tra il 1981 e il 1985, non possono beneficiare di un'esenzione in quanto costituiscono modifiche successive alle notificazioni effettuate inizialmente dalla BDTA nel 1975 e approvate dalla Commissione nel 1979 (nella forma applicata all'esposizione triennale del 1978), e queste modifiche non sono state notificate alla Commissione. Essendo tale notificazione pervenuta alla Commissione solo nel dicembre 1985, dopo l'inizio dell'inchiesta sulla BDTA, le restrizioni della concorrenza contestate che modificano le clausole accettate dalla Commissione, non possono beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

(39) Dalle informazioni fornitele dalla BDTA nel corso della prima inchiesta, la Commissione aveva dedotto che le sole esposizioni allora organizzate dalla BDTA fossero quelle triennali. Comunque il principio di non discriminazione sancito dalla Commissione in applicazione delle norme di concorrenza CEE s'applicava anche alle esposizioni nazionali o regionali. L'associazione ne era stata espressamente avvertita e la Commissione l'aveva già ribadito nella terza relazione sulla politica di concorrenza a proposito della pratica EUMAPRINT. Di conseguenza anche le restrizioni di concorrenza in oggetto, verificatesi in occasione di esposizioni diverse da quelle triennali non sono state notificate alla Commissione fino al dicembre 1985 e non possono quindi beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

(40) Anche qualora fossero state notificate alla Commissione, le suddette modifiche non avvrebbero potuto beneficiare di un'esenzione per il periodo in parola poichè non soddisfacevano i presupposti per la concessione di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Più in particolare, dalle restrizioni di concorrenza in oggetto non risultavano miglioramenti della produzione o della distribuzione dei prodotti nè la promozione del progresso tecnico o economico. Al contrario, esse servivano solo a limitare la potenziale vendita di prodotti ed attrezzature per l'odontoiatria all'interno del Regno Unito. Per di più, gli utilizzatori non ne ricevevano alcun vantaggio, bensì venivano privati della possibilità di vedere esposta una gamma più completa di prodotti e di attrezzature odontoiatrici alle esposizioni della BDTA.

(41) Tali restrizioni non erano inoltre indispensabili per il successo delle manifestazioni organizzate dalla BDTA, come risulta chiaramente dal fatto che a proposito dell'esposizione del 1978 la BDTA garantì alla Commissione che non veniva effettuata alcuna discriminazione.

(42) Per le ragioni suesposte la BDTA non poteva beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, e ciò senza che fosse neppure necessario valutare se le restrizioni in parola o le conseguenti discriminazioni contro i non membri avessero dato ad essa la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(43) In base alle suesposte considerazioni la Commissione ritiene che vi sia motivo di concludere che la BDTA ha violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

(44) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni e oneri.

(45) L'esenzione può essere concessa solo a decorrere dal momento in cui le modifiche richieste dalla Commissione vengono effettivamente introdotte. Pertanto, la presente decisione di esenzione ha effetto a decorrere dal 16 dicembre 1986.

(46) Nello stabilire la durata della propria decisione ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17, la Commissione deve tener conto delle caratteristiche e delle esigenze proprie dell'industria dei prodotti e delle attrezzature per l'odontoiatria nonchè della frequenza delle manifestazioni contemplate dall'insieme dei regolamenti in materia di esposizioni. Appare pertanto opportuno concedere l'esenzione per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1986 ed il 15 dicembre 1996.

(47) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, la decisione può essere sottoposta a oneri che consentano alla Commissione di accertare che durante il periodo di esenzione continuino a ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

(48) La BDTA è pertanto tenuta ad informare immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate ai regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni e di tutti i cambiamenti intervenuti nella loro applicazione pratica.

La BDTA è tenuta inoltre ad informare immediatamente la Commissione di tutti i casi di rifiuto d'ammissione dopo il rigetto di un ricorso da parte dell'organo di appello. Inoltre, la BDTA deve presentare alla Commissione ogni anno, entro gennaio, un calendario delle esposizioni da essa organizzate nel corso dell'anno.

D. Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17

(49) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese o associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

(50) Anche quando è già stato posto fine alle infrazioni, la Commissione può constatare formalmente che esse hanno avuto luogo, per chiarire la situazione giuridica (vedi sentenza nella causa 7/82, GVL), (1), per chiedere alle imprese o associazioni di imprese di desistere in futuro da ogni iniziativa avente il medesimo oggetto o effetto e per imporre le ammende del caso.

E. Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17

(51) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese o associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ECU ad un massimo di 1 milone di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza esse violino le disposizioni dell'articolo 85 del trattato. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto della gravità e della durata dell'informazione. Ai sensi del paragrafo 5, le ammende previste dal paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione e anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, purchè essi rientrino nell'attività descritta nella notificazione.

(52) La Commissione ritiene che nel presente caso sia giustificato infliggere alla BDTA un'ammenda per i suoi regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni relativi al periodo compreso tra il settembre 1981 e il 17 dicembre 1985. Non vengono invece inflitte ammende per il periodo posteriore al 17 dicembre 1985, data alla quale la BDTA ha notificato il complesso di norme in materia di esposizioni allora in vigore.

(53) Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono state violate intenzionalmente o almeno per negligenza. Alla fine della prima inchiesta della Commissione, l'associazione era stata espressamente avvertita che le norme comunitarie sulla concorrenza si applicano a qualsiasi discriminazione contro imprese di altri Stati membri non rappresentate da un membro della stessa BDTA; l'associazione infatti ha modificato le sue norme per porre termine a tali discriminazioni. Per di più, in relazione all'esposizione triennale del 1981, il consiglio della BDTA era stato espressamente messo in guardia da uno dei suoi membri dei rischi connessi a nuove discriminazione contro le imprese straniere. A dispetto di tali avvertimenti, la BDTA aveva ripreso esattamente la sua prassi precedente.

(54) Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto in particolare dei seguenti fattori:

1) La Commissione ha sviluppato chiari orientamenti sull'applicazione delle norme di concorrenza all'organizzazione di esposizioni e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità costituisce parte essenziale di tali orientamenti.

2) Nel corso della prima inchiesta sulle sue attività, la BDTA era stata avvertita che eventuali discriminazioni nei confronti di imprese di altri Stati membri, non rappresentate nell'associazione, avrebbero violato l'articolo 85. Risulta tuttavia che dopo la chiusura dell'inchiesta la BDTA era ritornata alla sua prassi precedente. La violazione era pertanto, in questo senso, internazionale.

(1) Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 1983, pag. 483.

3) La BDTA ha discriminato le imprese in questione relativamente all'organizzazione di due esposizioni internazionali (1981 e 1984) e di almeno quattro esposizioni regionali (1982-1985), ed ha messo termine a tale prassi solo dopo l'inizio della seconda inchiesta da parte della Commissione nel 1985.

4) Allorchè l'infrazione le è stata nuovamente contestata, la BDTA ha dichiarato di voler conformarsi alle norme comunitarie sulla concorrenza e collaborare con la Commissione nella formulazione di orientamenti compatibili con tali norme. L'associazione ha ora modificato la sua prassi in questo senso.

5) Il presente caso è il primo relativo a norme in materia di esposizioni nel quale viene inflitta un'ammenda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE sono, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dichiarate inapplicabili alle norme e regolamenti in materia di esposizioni adottati dalla BDTA il 16 dicembre 1986.

Tale esenzione si applica dal 16 dicembre 1986 fino al 15 dicembre 1996.

Articolo 2

L'esenzione di cui all'articolo 1 è sottoposta ai seguenti oneri:

— la BDTA informerà immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate ai regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni, nonché di tutti i cambiamenti intervenuti nella loro applicazione pratica.

— la BDTA informerà immediatamente la Commissione di tutti i casi in cui essa rifiuti l'ammissione di partecipanti a qualsivoglia esposizione da essa organizzata in seguito al rigetto di un ricorso da parte dell'organo di appello.

— Ogni anno, entro la fine di gennaio, la BDTA presenterà alla Commissione un calendario di tutte le esposizioni previste per tale anno.

Articolo 3

I regolamenti, norme e orientamenti in materia di esposizioni, nella forma approvata ed applicata dalla BDTA tra il 1981 ed il dicembre 1985, costituiscono una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

Articolo 4

Alla BDTA è inflitta una ammenda di 100 000 ECU per le infrazioni di cui all'articolo 3.

Tale somma dovrà essere pagata entro tre mesi a decorrere dalla notificazione della presente decisione, con versamento sul:

a) Conto n. 59000204 della Commissione delle Comunità europee, Bruxelles (per pagamento in ECU); presso la Lloyds Bank Ltd, The Manager Payments Sections, Overseas Centre, Birmingham, PO Box 63, 380 Paradise Street, Birmingham B1 2AB Inghilterra, o

b) Conto n. 108 63 41 della Commissione delle Comunità europee (per pagamento in UKL) presso la Lloyds Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19,6 Eastcheap, Londra EC3P 3AB.

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato, l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di 3 punti e mezzo, ossia del 9,75 %.

In caso di versamento in moneta nazionale del paese dell'impresa destinataria della presente decisione, la conversione avverrà al tasso del giorno precedente a quello del versamento.

Articolo 5

La British Dental Trade Association

Hill House
Hill Avenue
Amersham
Buckinghamshire HP6 5BQ
United Kingdom

è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione